



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI AFRAGOLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

dott. Angelo Sorrentino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1618/2017 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2019 e vertente

TRA

██████████, C.F. n. ██████████, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Daniele Saggese e ██████████ avvocato Luca Saggese e con loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cercola (NA), alla Via Europa n. 29;

-ATTORE-

CONTRO

██████████ domiciliato presso ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, al ██████████ n. ██████████

-CONVENUTO CONTUMACE-


sent. n. 925/19

ruolo gen.
n. 1618/2017

cron. 925/19

rep. n.

oggetto:
risarcimento
danni da
circolazione
stradale



E

██████████ AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso ██████████, in ██████████, al ██████████

-CONVENUTA CONTUMACE-

NONCHE'

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ██████████ al ██████████ n. ██████████ elettivamente domiciliata in ██████████, alla ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA -

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva che il giorno 10.03.2016, alle ore 14:05 circa, in Afragola (NA), alla Via De Gasperi, l'autovettura Toyota Yaris Tg. ██████████ di sua proprietà veniva danneggiata dall'autovettura Opel Astra Tg. ██████████ di proprietà di ██████████ ed assicurato con la ██████████ AG.

Deduceva, altresì, che la responsabilità del sinistro era da imputarsi esclusivamente alla negligenza ed imprudenza del conducente della suddetta Opel Astra, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da una traversa privata, non concedeva la dovuta precedenza alla sua autovettura che transitava in Via De Gasperi e la investiva, danneggiandola nella parte posteriore e laterale sinistra.

Chiedeva, pertanto, che i convenuti venissero condannati, ciascuno per il suo titolo come per legge al pagamento della somma di € 2.796,71 o a quella diversa da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione ai procuratori quali antistatari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, parte attrice concludeva per l'accoglimento della

domanda come formulata nell'atto di citazione, la convenuta [REDACTED] per il rigetto della medesima con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del 24.01.2019 il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia [REDACTED] AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di [REDACTED], regolarmente citati e non comparsi.

Sempre in via preliminare, la domanda risulta proponibile, avendo l'istante documentalmente provato (vedi raccomandata a-r in atti) di aver ottemperato al disposto normativo vigente e di aver atteso il termine ivi previsto prima dell'instaurazione del presente giudizio.

Non si controverte in merito alla *legitimatio ad causam*, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva, come risulta dal deposito di adeguata documentazione.

Nel merito la domanda è fondata, in quanto l'attore ha provato le circostanze di cui alla domanda introduttiva del giudizio con l'espletamento della prova testimoniale. Infatti la deposizione del teste, [REDACTED], è risultata attendibile, poiché, questa, impegnatasi formalmente a dire la verità, ha confermato la dinamica del sinistro e i danni riportati dall'autovettura dell'attore così come da quest'ultimo lamentati.

Il riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall'istante, non confutata da alcuna prova contraria, fa ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente della Opel Astra per avere questi violato le più elementari regole di prudenza e le disposizioni del Codice della Strada.

Relativamente alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà di dell'attore, considerata la loro entità, questo Giudicante, sulla base della documentazione prodotta, tenuto conto del tipo di autovettura dell'anno della sua immatricolazione, dei danni reali da valutare, della media difficoltà di effettuazione dei lavori, del numero di ore occorrenti per il suo ripristino, del costo orario e dei prezzi dei tariffari ANIA, ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 900,00 compresa la sosta tecnica.

Pertanto la convenuta [REDACTED] va condannata al pagamento della somma complessiva di €

900,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Essendo stata effettuata la liquidazione del danno con riferimento ai valori attuali della moneta, non ricorrono i presupposti per liquidare la rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dell'istante dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da [redacted] disattesa o comunque assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1 - **accoglie** la domanda attorea e per l'effetto **dichiara** l'esclusiva responsabilità del conducente della Opel Astra Tg. [redacted] di proprietà di [redacted] in relazione a tutti i danni subiti dalla Toyota Yaris Tg. [redacted] di proprietà dell'attore a seguito del sinistro stradale del 10.03.2016;

2 - **condanna**, come per legge, la convenuta [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 900,00 per i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

3 - **condanna, infine**, come per legge, la convenuta [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € [redacted] per esborsi, € [redacted] per compensi professionali, oltre il 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ai procuratori dell'istante dichiaratisi anticipatari.

-a presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Afragola (NA) il 04.03.2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AFRAGOLA DEPOSITO DI CANCELLERIA
16 MAR. 2019
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
dott. Angelo Sorrentino

092514